



Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO
Dott. Silvia DI BRACCIO

----- * -----

Dott. Federico CASAGRANDE
Dott. Stefano FERRAZZA
Dott. Ruben MORICONI
Dott. Eugenio PEDRETTI

Genova 8 gennaio 2016

Ai Signori Clienti

Circolare n. 2/2016

OGGETTO: Comunicazione telematica al STS- Sistema Tessera Sanitaria

Il Mef con il Decreto 31 luglio 2015 pubblicato in G.U. l'11 agosto 2015 ha reso note le modalità relative alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ossia, il nuovo adempimento stabilito dal comma 3 dell'articolo 3, D.Lgs. 175/2014, in base al quale i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate alcune informazioni inerenti a tali spese.

SOGGETTI INTERESSATI

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 3, i soggetti interessati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono rispettivamente:

- a. le farmacie pubbliche e private;
- b. le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- c. i medici e gli odontoiatri.

PRESTAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Come indicato nell'allegato A del citato decreto, le prestazioni oggetto di comunicazione si differenziano a seconda del soggetto che eroga la prestazione sanitaria, ed in particolare, rientrano tra le prestazioni oggetto di comunicazione quelle di seguito riportate:



Soggetto obbligato alla comunicazione	Tipologia di prestazione oggetto di comunicazione
<p>1. Farmacie pubbliche e private</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ticket</i> (quota fissa e/o differenza con generico); • acquisto o affitto di protesi sanitarie; • acquisto di medicinali; • spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); • altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, <i>test</i> per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa etc.); • altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
<p>2. Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ticket</i> (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto); • spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; • intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero; • protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate); • prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti; • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort; • spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;



	<ul style="list-style-type: none">• cure termali, previa prescrizione medica;• altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
3. Medici e odontoiatri	<ul style="list-style-type: none">• spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;• visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;• prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;• interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;• certificazioni mediche;• altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

DATI DA COMUNICARE E ADEMPIMENTI PER LA TRASMISSIONE

Come emerge dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 103408/2015 del 31 luglio 2015, per ciascuna spesa, **i dati da comunicare** al Sistema Tessera Sanitaria sono:

- codice fiscale del contribuente ed eventualmente del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all'articolo 3, comma 3 D.Lgs. 175/20141;
- data del documento fiscale (ricevuta, fattura, scontrino parlante) che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso

Entro il prossimo 31 gennaio 2016 i medici o i loro delegati (di solito i commercialisti) devono procedere alla trasmissione, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, utili per la precompilazione del 730/2016.

Sono previste tre procedure preliminari all'invio:

1. abilitazione dei medici al Sistema Tessera Sanitaria (quelli già in possesso delle credenziali per le ricette elettroniche o i certificati telematici non dovranno effettuare altri tipi di abilitazione);
2. conferimento (nell'ipotesi in cui il soggetto interessato non provveda direttamente) di delega per la trasmissione dei dati al commercialista: i medici già abilitati al Sistema tessera sanitaria possono, infatti, inserire la delega al soggetto delegato;
3. richiesta di abilitazione alla trasmissione dei dati da parte del commercialista delegato, una volta che quest'ultimo abbia ricevuto, sulla propria PEC, la delega del medico; tale

1 Si tratta dei seguenti soggetti: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri



richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal commercialista e inviata con PEC alla Ragioneria generale dello Stato.

Con un comunicato stampa pubblicato il 5 gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le scadenze previste per l'invio dei dati utili ad individuare l'importo detraibile delle spese sanitarie sostenute. In particolare:

- **entro il 31 gennaio 2016**, le strutture sanitarie e i medici devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015;

- **entro il 28 febbraio** (per il 2016 entro il 29 febbraio visto che il 28 è domenica), invece, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale devono inviare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle spese sanitarie rimborsate nel 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse.

REGIME SANZIONATORIO

In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, si ricorda che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;

- con un massimo di 50.000 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;

- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

La legge di stabilità 2016 ha poi stabilito che per le trasmissioni da effettuare nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:

- di "lieve tardività" nella trasmissione dei dati;

- oppure di errata trasmissione degli stessi, "se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata".

Resta ferma, quindi, l'applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.

OPPOSIZIONE DELL'ASSISTITO A RENDERE DISPONIBILI I DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE

Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi:

• alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente;

• ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei dati concernenti i relativi rimborsi. L'opposizione viene manifestata con le seguenti modalità:

1. scontrino parlante: non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale



riportato sulla tessera sanitaria;

2. altri casi: chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria (tale criterio non si applica però con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015);

3. solo con riferimento alle spese sostenute nel 2015 l'assistito, in alternativa alla modalità di cui al punto precedente, può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all'Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.

Attesa la delicatezza dell'argomento, anche in considerazione delle importanti conseguenze applicative che tale adempimento comporta, lo Studio si riserva di fornire ulteriori indicazioni in caso di eventuali precisazioni e chiarimenti da parte delle Autorità preposte.

Distinti saluti

Studio Rovida

Studio Cidda Grondona